



ORIGINALI
Sent. [redacted] / 06
R.G. [redacted]
Rep. [redacted]
Proc. [redacted]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PESCARA

In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in I grado iscritta al N. [redacted] del Ruolo Generale dell'anno 2004, discussa ex art. 281
sexies c.p.c. all'udienza del 9.11.2006, promossa da:

[redacted] S.A.S. di [redacted] S.A.S., con sede in
Montesilvano (Pe) al Corso Umberto n. 359, in persona dell'Amministratore Unico [redacted]
[redacted], nonché [redacted] e
[redacted], tutti elettivamente domiciliati in Pescara, Via dei Marrucini n. 21, presso lo
studio dell'Avv. Emanuele Argento che li rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di
citazione.

- attori -

CONTRO

[redacted] S.P.A.- con sede legale in [redacted] 1, elettivamente
domiciliata in Pescara in Via Ragazzi del '99 n. 12 presso lo studio dell'Avv. [redacted] che la
rappresenta e difende come da procura generale alle liti del 25.3.2003 per Notar [redacted] fia.

-convenuta -

OGGETTO: Diritto Bancario.

CONCLUSIONI

All'odierna udienza di discussione orale del 9.11.2006 le parti hanno concluso: come a verbale.

RISCOSSI DIRITTI PER
EURO 20,66 MEDIANTE
APPLICAZIONE DI MARCHE
SULL'ORIGINALE DELL'UFFICIO



FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si premette in fatto ed in sintesi- in ossequio al disposto di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c. relativo al presente rito decisionale- quanto segue.

Con atto di citazione del 22.4.2004, ritualmente notificato, la [REDACTED] S.A.S. [REDACTED] S.A.S., con sede in Montesilvano (Pe) al [REDACTED] in persona dell'Amministratore Unico [REDACTED] nonché in proprio [REDACTED], convenivano in giudizio la [REDACTED] S.P.A. deducendo - per quanto qui interessa- che:

- La [REDACTED] aveva intrattenuto con la convenuta (all'epoca [REDACTED]) - a partire dagli anni '70 - una pluralità di rapporti di apertura di credito in conto corrente, meglio descritti in atti e garantiti dalla fideiussione prestata dai Sig.ri [REDACTED]

Trattavasi tuttavia di rapporti bancario connotati- secondo la prospettazione attorea- da:

- Nullità ex artt. 1346/1284 c.c. della clausola di determinazione del tasso di interesse ultralegale mediante il rinvio all' "uso piazza".
- Illegittimità della variazione dei tassi di interesse di volta in volta effettuata unilateralmente dalla BANCA nel corso del rapporto.
- Illegittimità ex art. 1283 c.c. della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista.
- Illegittimità della applicazione della Commissione di massimo scoperto, delle spese e degli altri costi di volta in volta conteggiati nel conto.
- Usurarietà dei tassi di interessi sviluppatasi nei predetti rapporti.

Tanto premesso, gli attori concludevano chiedendo la determinazione giudiziale del saldo dei rapporti bancari in questione, previa depurazione del medesimo dai costi (interessi, anatocismo, commissione di massimo scoperto, valute, tassi usurari) derivati dalle pretese indebite ed invalide summenzionate, con conseguente condanna della controparte sia al pagamento della somma di €. 169.358,26 ovvero delle diverse somme risultate a credito della correntista, oltre interessi e rivalutazione monetaria, sia al risarcimento dei danni subiti per effetto della sottrazione alla attività d'impresa della correntista di somme indebite dai propri conti e da quantificarsi attraverso una CTU. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Con comparsa di risposta depositata alla prima udienza di comparizione ex art. 180 c.p.c. del 28.10.2004 si costituiva in giudizio la [REDACTED] S.P.A.- con sede legale in [REDACTED] n. 1 (di seguito, BANCA)- la quale, contestando la fondatezza delle avverse domande e chiedendone il rigetto, deduceva:

- La genericità delle avverse contestazioni e la inammissibilità della caldeggiata CTU perché esplorativa.

- La liceità ex art. 1284 c.c. del riferimento alle condizioni usualmente praticate dalla piazza per la determinazione del tasso di interesse convenzionale passivo.
- La legittimità dell'anatocismo trimestrale applicato sugli interessi passivi del correntista, per esistenza di un conforme uso normativo di capitalizzazione ex art. 1283 c.c.
- In ogni caso, la operatività di una capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1831 c.c..
- La operatività- nel caso di accertata invalidità di talune delle previsioni negoziali contestate- del meccanismo di etero integrazione normativa di cui all'art.117 D.lgs. n. 385/1993.
- La piena conformità alle pattuizioni contrattuali dell'addebito tanto della commissione di massimo scoperto, quanto delle valute e delle spese relative al rapporto.
- La legittimità dell'addebito delle valute, operato secondo il criterio del cd. saldo disponibile.
- La intervenuta decadenza del correntista dalla facoltà di contestare la debenza delle somme annotate a tale titolo negli estratti conto del rapporto bancario in questione, estratti conto che gli erano stati sempre regolarmente inviati e mai dal medesimo contestati.

Tanto premesso, la convenuta concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese processuali.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, espletate la trattazione della causa nonché CTU contabile, veniva fissata l'odierna udienza del 9.11.06 per la discussione orale della causa, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La considerazione da un lato della sommarietà della motivazione della presente decisione come "imposta" dal rito orale prescelto ex art. 281 *sexies* c.p.c. e dall'altro della imprescindibile necessità di dare compiuta risposta alle innumerevoli questioni tecniche versate in atti suggerisce di procedere alla stesura motivazionale del presente provvedimento in via schematica, secondo le modalità che seguono.

Sulla validità dell'atto di citazione:

La preliminare eccezione, sollevata dalla convenuta, di nullità dell'atto di citazione per difetto di indicazione dei fatti posti a fondamento della domanda è infondata in quanto:

- Gli attori hanno legittimamente indicato le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento della propria domanda giudiziale (esistenza di una serie di rapporti di conto corrente affidati con la controparte; asserita e motivata illegittimità giuridica di alcune clausole negoziali apposte al contratto medesimo; conseguente asserita illegittimità di una parte dei "costi" addebitati dalla Banca sui conti medesimi; consequenziale necessità di depurazione contabile del presunto saldo debitore dalle illegittime poste conteggiate dalla Banca etc.: cfr. l'atto di citazione).



- La convenuta- a fronte di siffatti circostanziati addebiti degli attori- ha di conseguenza potuto legittimamente spiegare le proprie (altrettanto circostanziate) difese nel merito, assumendo la pretestuosità ed infondatezza delle avverse doglianze per i motivi in fatto ed in diritto di cui alla propria comparsa di risposta.
- Risulta quindi pienamente definito- sin dai primi atti processuali- l'oggetto della controversia e- per l'effetto- su detto oggetto si è legittimamente formato, sin dall'inizio del giudizio, il legittimo e pieno contraddittorio processuale, a comprova della "integrità" ex art. 163 c.p.c. dell'atto introduttivo del giudizio.

Sulla infondatezza della eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione:

Deve in secondo luogo dichiararsi l'infondatezza della preliminare eccezione sollevata dalla convenuta (peraltro del tutto genericamente: cfr. le conclusioni di cui alla comparsa di risposta) in ordine ad una asserita intervenuta prescrizione del diritto del correntista di ripetere le somme eventualmente a suo credito in quanto:

- Il termine di prescrizione dei diritti di credito nascenti da un rapporto di apertura di credito in conto corrente deve essere calcolato con decorrenza dalla data in cui essi divengono esigibili per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente, dovendosi valorizzare il legame intercorrente fra la pluralità di atti esecutivi in virtù dell'unicità del rapporto giuridico derivante dal contratto unitario di conto corrente (cfr. da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n.10127 del 2005; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5720 del 23/03/2004; Cass. Sentenza n. 4659 del 11/05/1999; Cass. N. 3783 del 1998; Cass. 1984/2262, Cass. 1956/2488; riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1845, Cod. Civ. art. 1936, Cod. Civ. art. 2935).
- Peraltro la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c riguarda i crediti corrispondenti a ciò che deve pagarsi periodicamente (ad anno o in termini più brevi) e dunque non risulta applicabile a rapporti obbligatori per i quali la periodicità sia, o sia stata dalle stesse parti del rapporto, prevista con riferimento alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi (v. Cass. n. 826 del 1977), indicazione di *genus*, questa, che ben può essere riferita alla disciplina del contratto di conto corrente ove comunicazione periodica del conto (art. 1831) e meccanismi di approvazione del medesimo (art. 1832) non tolgono l'unicità e la continuità del rapporto sino alla chiusura del conto (ancora art. 1831, 1833 e 1857) (così testualmente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5720 del 2004 in motivazione; cfr. anche Cass. n. 5481 del 1997, n. 3783 del 1998, n. 5024 del 2001).
- Dalla documentazione in atti emerge che i contratti "azionati" nel presente giudizio abbiano operato tra le parti sino all'anno 2004 (cfr. le risultanze della CTU; cfr. gli estratti conto in atti).
- Ne consegue- quindi e con evidenza- la infondatezza della eccezione di prescrizione dei diritti pecuniari rivendicati sul conto medesimo dall'attore con la domanda giudiziale notificata alla controparte in data 28.4.2004.

Sulla nullità del tasso di interesse corrispettivo "uso piazza":

Deve a questo punto affermarsi la nullità per indeterminatezza del tasso di interesse ultralegale "uso piazza" (concordato tra le parti nel contratto in questione: circostanza pacifica: cfr. i contratti in atti; cfr. le deduzioni delle parti di cui ai rispettivi atti processuali) in quanto:

- E' noto che in tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (e non anche quando rimandi ad una disciplina stabilita su scala nazionale in termini chiari e vincolanti, sempre che questa non sia a sua volta nulla in quanto integrante accordi di cartello, vietati dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287: cfr. da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4094 del 25/02/2005; Cass. N. 4490 del 2002; Cass. N. 13823 del 2002; Cass. N. 10129 del 2001; riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 4, Legge 01/09/1993 num. 385 art. 117).
- Inoltre, sempre in relazione ai contratti di conto corrente bancario ai quali si applica, "*ratione temporis*" e come nella specie, l'art. 8 della legge n. 64 del 1986 (abrogato dall'art. 4 della legge n. 488 del 1992 con decorrenza dal 1° maggio 1993), deve ritenersi nulla la clausola contrattuale che rinvia, per la determinazione del saggio convenzionale degli interessi, agli usi praticati su piazza, in quanto tale norma vieta con disposizione non derogabile la differenziazione dei tassi di interesse in relazione alle singole zone del territorio, con salvezza solo dei tassi più favorevoli per il correntista previsti espressamente dalla legge per le zone più svantaggiate (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4095 del 25/02/2005; riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 8, Legge 19/12/1992 num. 488 art. 4; cfr. Cass. N. 5675 del 2001; Cass. N. 4490 del 2002; Cass. N. 13739 del 2003).
- La legge n. 64 del 1986 stabilì infatti, all'art. 8 (poi abrogato dall'art. 4 della legge n. 488 del 1992, con decorrenza dall'1 maggio 1993), che "le aziende e gli istituti di credito, salve le disposizioni della presente legge, debbono praticare, in tutte le proprie sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti, ma esclusa, in ogni caso, la rilevanza della loro località di insediamento o della loro operatività territoriale". Tale norma, inserita in un testo legislativo riguardante l'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed ancora vigente all'epoca della stipulazione del contratto del 5.2.1992, ebbe quindi a vietare, con una prescrizione non derogabile in quanto volta

alla tutela dell'interesse pubblico alla parità di trattamento degli utenti del credito bancario su tutto il territorio nazionale, la differenziazione dei tassi d'interesse in relazione alle singole zone del territorio stesso, con salvezza solo dei tassi più favorevoli espressamente previsti dalla stessa legge per le zone svantaggiate.

Successivamente, già prima dell'abrogazione della legge n. 488 del 1986, entrò in vigore la legge n. 154 del 1992, la quale, all'art. 3, rese obbligatoria la forma scritta per i contratti bancari, statuendo espressamente all'art. 4 che "le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte" (norma trasfusa poi nel più ampio testo dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, contenente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Considerato che i contratti di conto corrente in relazione al quale si controverte sono stati aperti nel 1974 per poi transitare nel corso degli anni in altri conti (senza alcuna ulteriore nuova pattuizione dei costi: cfr. la documentazione negoziale e contabile in atti; cfr. la cTU) e quindi prima della entrata in vigore della Legge n. 154 del 17 febbraio 1992, ne deriva inesorabilmente la nullità ex art. 1346 c.c./1284 c.c./ 8 della legge n. 64 del 1986 della clausola di rinvio agli usi su piazza per la determinazione degli interessi (cfr. la citata Cass. Sentenza n. 4095 del 25/02/2005; per il principio della nullità delle clausole di pattuizione di interessi ultralegali prive di "criteri sicuramente ed obiettivamente rilevabili per la determinazione del tasso di interesse ultralegale" cfr. da ultimo Cass. Sent. N. 22898/2005, in motivazione).

Trattasi inoltre di clausola che - in quanto stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, sarebbe in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992 - data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni della citata legge qui rilevanti, ai sensi dell'art. 11 della medesima - atteso che la previsione imperativa posta dall'art. 4 della legge là dove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti (come nella specie) già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso. Ad un tal riguardo, per rapporti in corso devono intendersi i rapporti, anteriormente costituiti, non ancora esauriti, alla data di inizio dell'operatività della norma sopravvenuta, per non avere il debitore, indipendentemente dalla pregressa "chiusura" del conto corrente bancario, adempiuto alla propria obbligazione, atteso che la già riferita innovazione impinge sulle stesse caratteristiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protraentisi nel tempo (cfr. testualmente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13739 del 18/09/2003; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4490 del 28/03/2002).

Inoltre è opportuno ricordare come in tutti i suesposti casi di nullità del tasso di interesse, la conoscenza successiva del saggio applicato (nella specie, attraverso l'invio degli estratti conto) non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 cod. civ. esige "a priori", al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma



da una di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra, attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14684 del 02/10/2003; Cass. 1 febbraio 2002 n. 1287).

- Da quanto detto consegue che deve applicarsi al rapporto in questione il tasso di interesse legale dalla apertura del conto ex art. 1284 c.c., essendo i rapporti bancari controversi sorti prima della emanazione tanto della legge n. 154/1992 quanto del T.U. n. 385/1993 e dei meccanismi di etero-integrazione e dei poteri di *ius variandi* ivi previsti (per i soli contratti sottoposti *ratione temporis* alle rispettive discipline: cfr. l'art. 11 della legge n. 154/92; cfr. l'art. 11 delle Preleggi; cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9099 del 29/08/1995, richiamata dalla stessa convenuta a sostegno della dedotta irretroattività della legge n. 154/1992; cfr. in senso conforme Sez. 1, Sentenza n. 4469 del 20/05/1997; Cass. N. Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 17/11/1999; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12453 del 09/12/1997; cfr. cfr. l'art. 161, comma VI, del D.lgs. n. 385/1993; cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6860 del 25/05/2000) in caso di nullità per indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse.

Sulla illegittimità ex art. 1283 c.c. dell'anatocismo pattuito nei contratti:

Una volta individuato il tasso di interesse passivo legittimamente applicabile ai rapporti bancari di cui è causa, deve a questo punto essere affrontata la diversa questione della legittimità o meno della capitalizzazione degli interessi passivi (ultralegali) operata dalla banca (circostanza pacifica e documentale: cfr. gli estratti conto in atti; cfr. le rispettive deduzioni processuali delle parti) durante il rapporto.

Si è già detto che nell'intero rapporto bancario di cui è causa la capitalizzazione degli interessi debitori è avvenuta trimestralmente, a fronte di una capitalizzazione annuale degli interessi creditori (cd. "doppio binario di capitalizzazione").

Orbene, è ormai noto che questo Tribunale condivide l'arresto interpretativo della costante giurisprudenza di legittimità, ormai consacrato anche dalle S.U. della Cassazione (sentenza n. 21095 del 7.10/4.11.2004) e, quindi da ritenersi definitivamente consolidatosi sul punto, il quale ha statuito- in relazione ai contratti bancari stipulati (come nella specie) in data anteriore al novellato art. 120 T.U.B.- l'illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, con conseguente nullità *ex tunc* ex artt. 1283/1284/1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche in relazione ai periodi anteriori al noto mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999 (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.10127 del 2005; Cass. N. 10599/2005; Cass. S.U. n. 21095/2004; Cass. N. 2593/2003; Cass. N. 17813/2002; Cass. N. 8442/2002; Cass. N. 4490/2002; C.Cost. n. 425/2000; per la giurisprudenza di merito cfr. Trib Torino 7.1.2003; Trib. Napoli 27.11.2002; Trib Roma 8.11.2002; Corte App. L'Aquila 11.6.2002).

Inoltre, tale conclusione appare legittima anche con riferimento al contratto di conto corrente bancario, non condividendosi le argomentazioni talvolta utilizzate da una giurisprudenza minoritaria (cfr. Trib. Roma sent.

27.1.2003 e da ultimo sent. 11.11.2004; cfr. C. Appello Torino 7.5.2004; cfr. anche Trib. Palermo 6.9.2002) e quivi peraltro non richiamate dalla convenuta (cfr. la comparsa di risposta) a sostegno dell'applicabilità a tale "tipo" negoziale dell'anatocismo cd "indiretto" (in quanto mediato dal meccanismo di chiusura del conto) ex art. 1831 c.c. previsto per il conto corrente ordinario: in particolare si contesta l'applicabilità della norma appena menzionata al conto corrente bancario, sia per l'insuperabilità del dato testuale dell'art. 1857 c.c. (che non richiama tale norma per il conto corrente bancario), sia in quanto l'interpretazione analogica non può essere richiamata in ragione della profonda diversità di *ratio* tra il conto corrente bancario- che prevede l'esigibilità a vista del saldo ex art. 1852 c.c.- e conto corrente ordinario, che prevede l'inesigibilità delle prestazioni ex art. 1823 c.c.. Per cui, se il saldo del conto corrente bancario è esigibile in ogni momento, non ha senso applicare l'art. 1831 c.c., in quanto tale norma ha la funzione di rendere esigibile il saldo per il conto corrente ordinario (per la indiscutibile applicazione della disciplina di cui all'art.1283 c.c. anche ai contratti bancari in c/c si veda la sentenza delle S.U. Cass. n. 21095/04 più volte citata; cfr. da ultimo a tale specifico riguardo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10127 del 2005, già citata, in motivazione, la quale ha anche confutato con adeguati argomenti la tesi del Tribunale di Roma 11.11.2004 e della Corte d'Appello di Torino 7.5.2004, circa una presunta inapplicabilità della fattispecie delineata dall'art. 1283 c.c. al fenomeno dell'annotazione in conto corrente degli interessi scaduti: l'inapplicabilità dell'art. 1283 deriverebbe- secondo la isolata tesi in parola- dal fatto che la somma di cui il correntista può disporre ai sensi dell'art. 1852 c.c. c.d. saldo disponibile, sarebbe costituito sia dalle somme depositate che da quelle tenute a disposizione dalla Banca, sicché l'annotazione in conto corrente di qualsiasi posta costituirebbe il mezzo attraverso il quale le parti regolano le reciproche obbligazioni, delle quali rappresenterebbe una modalità di adempimento, e la stessa ravvisata fattispecie della produzione di interessi su interessi scaduti non sarebbe quindi neppure ipoteticamente configurabile. La detta prospettazione è stata tuttavia già smentita dalla citata Cassazione, sia sulla base di quanto prima evidenziato in ordine alla "ontologica" differenza strutturale tra conto corrente ordinario e conto corrente bancario, sia perché gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie, quale quella in oggetto, si determinano su crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro (art. 1282 c.c.), l'estratto conto si intende approvato se non contestato (art. 1832 richiamato dall'art. 1857 c.c.) ed è quindi da tale data che sono computabili gli interessi sul debito esistente. Da ciò discende pertanto l'inconsistenza, sotto il profilo normativo, della ricostruzione quivi non condivisa, ricostruzione che avrebbe una valenza rilevante esclusivamente in via astratta e prescindendo dal rapporto concretamente considerato in cui la pretesa creditoria della banca è stata formulata con il computo degli interessi sugli interessi scaduti in violazione dell'art. 1283 c.c.: cfr. testualmente in questi termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10127 del 2005, in motivazione).

La capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca nel rapporto di conto corrente di cui è causa deve pertanto essere dichiarata illegittima ex art. 1283 c.c..

Né una tale declaratoria di illegittimità è inibita- come invece sostenuto dalla convenuta (cfr. la comparsa di risposta)- dalla mancata contestazione da parte dell'attore degli estratti conto in pendenza di rapporto; infatti è noto che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende

inoppugnabili gli addebiti soltanto sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto i profili della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano: in tal caso, infatti, l'impugnabilità investe direttamente il titolo, non essendo limitata alla contestazione di accrediti e di addebiti sotto il profilo contabile, ed è regolata dalle norme generali sui contratti (cfr. Cass. N. 18626/2003; Cass. N. 6548/2001; Cass. N. 12507/1999; Cass. N. 1978/1996; Trib. Genova sent. 5.5.2002; C.App. Lecce n. 598/2001).

Deve a questo punto essere affrontata la questione relativa agli effetti della illegittimità della capitalizzazione degli interessi: in particolare, occorre stabilire se, al di là della sicura impossibilità di capitalizzare gli interessi con frequenza trimestrale, debba essere esclusa qualsiasi capitalizzazione ovvero possa individuarsi una diversa frequenza di legittima capitalizzazione degli interessi (a favore di entrambe le parti del rapporto). Al riguardo una parte della giurisprudenza di merito, seguita fino al recente passato anche da alcuni Giudici di questo Tribunale, si è più volte espressa in favore del riconoscimento, pur in presenza di una clausola anatocistica nulla ex art. 1283 c.c., di una capitalizzazione annuale degli interessi comunque ricavabile dal sistema normativo codicistico dettato per le obbligazioni pecuniarie, nel cui alveo e nella cui disciplina sarebbero pienamente riconducibili- secondo la tesi in discorso- anche le obbligazioni di interessi.

In particolare, questa posizione ermeneutica, partendo dalla premessa che "l'art.1283 c.c. non vieta il fenomeno dell'anatocismo in sé (consentendo, pur nel concorso delle condizioni della convenzione posteriore ovvero della domanda giudiziale, l'applicazione del meccanismo anatocistico agli interessi maturati per almeno sei mesi) bensì vieta soltanto in assoluto una frequenza infrasemestrale di applicazione dell'anatocismo ed in mancanza di determinati requisiti l'anatocismo semestrale", conclude sostenendo che la medesima norma permetterebbe un "fenomeno anatocistico con cadenza ultrasemestrale". Al riguardo, si osserva che "sarebbe possibile individuare nell'art. 1284 comma I c.c. la fonte di un fenomeno legale di anatocismo annuale (ovvero di risarcimento forfettario, con cadenza annuale, del danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria di interessi)".

Infatti- si osserva- tale norma, nel prevedere che " il saggio degli interessi legali è determinato [...] in ragione di anno", individuerrebbe, oltre ad un criterio di determinazione del tasso degli interessi dovuti, anche un principio generale di naturale scadenza ed esigibilità annuale degli interessi. Da tale scadenza conseguirebbe anche l'effetto, proprio della scadenza di ogni obbligazione, del risarcimento del danno da inadempimento, regolato, per le obbligazioni pecuniarie come quella di interessi, dall'art. 1224 c.c.. Da tutto ciò dovrebbe quindi desumersi che "ex lege (in mancanza di convenzione contraria nei limiti consentiti dall'ordinamento) gli interessi producono interessi con cadenza annuale".

È ormai noto che- a parere di questo Giudice- una siffatta tesi non appare condivisibile in quanto non sembra rispettosa di due fondamentali principi di diritto: da un lato della natura imperativa e non derogabile della disciplina codicistica dettata dall'art. 1283 c.c. per regolare il fenomeno dell'anatocismo, e dall'altro della "specialità" dell'obbligazione di interessi rispetto al "genus" delle obbligazioni pecuniarie.

Infatti al riguardo assume assoluto rilievo quanto le stesse Sezioni Unite della Cassazione hanno chiaramente affermato nella sentenza n. 9653 del 17.7.2001 in relazione sia all'anatocismo sia alla natura dell'obbligazione di interessi.

In particolare le Sezioni Unite - chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione della configurabilità o meno dell'obbligazione di interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) come una qualsiasi obbligazione pecuniaria dalla quale derivi quindi anche il diritto agli ulteriori interessi di mora nonché al risarcimento del maggior danno (ex art. 1224, comma II, c.c.) ovvero come una obbligazione *sui generis* soggetta soltanto alla regola dell'anatocismo, ha affermato i seguenti principi di diritto:

- “Il debito di interessi pur concretandosi nel pagamento di una somma di denaro, non si configura come una obbligazione pecuniaria qualsiasi, ma presenta connotati specifici, sia per il carattere di accessorieta' rispetto all'obbligazione relativa al capitale, sia per la funzione (genericamente remuneratoria) che gli interessi rivestono, sia per la disciplina prevista dalla legge proprio in relazione agli interessi scaduti.
- In contrario non varrebbe opporre che il connotato di accessorieta' concerne il momento genetico dell'obbligazione di pagamento degli interessi, destinata invece ad assumere nella c.d. fase dinamica una propria autonomia, palesata dall'apposita previsione di un termine di prescrizione (art. 2948, n. 4, cod. civ.), dalla possibilità di disporre separatamente del credito per interessi rispetto a quello di capitale, dalla possibilità di agire in giudizio indipendentemente dalla proposizione della domanda per il credito principale. Questi rilievi sono esatti ma, non incidono sull'obbligazione de qua in guisa tale da trasformarne la natura, perché non alterano la già segnalata funzione degli interessi e, soprattutto, non valgono a rimuovere le implicazioni desumibili dalla specifica disciplina degli interessi scaduti.
- E lo stesso deve dirsi in relazione all'argomento secondo cui, quando l'obbligazione principale sia già estinta per adempimento da parte del debitore, l'obbligazione per interessi dovrebbe comunque assumere carattere autonomo. Pur postulando tale autonomia (che però non può portare a considerare irrilevante il momento genetico di quell'obbligazione), essa non è idonea a trasformare la causa (funzione) dell'obbligazione medesima fino a rendere il debito per gli interessi scaduti una obbligazione pecuniaria come tutte le altre.
- Invero gli interessi scaduti, se equiparati in toto ad una qualsiasi obbligazione pecuniaria (credito liquido ed esigibile di una somma di denaro), sarebbero stati automaticamente produttivi d'interessi di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civile.
- Tale effetto, invece, è escluso dal successivo art. 1283 (dettato a tutela del debitore ed applicabile per ogni specie d'interessi, quindi anche per gli interessi moratori), alla stregua del quale, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della

domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (c.d. anatocismo o interessi composti).

- La citata disposizione non comporta soltanto un limite al principio generale di cui all'art. 1282 cod. civ., ma vale anche a rimarcare la particolare natura che, nel quadro delle obbligazioni pecuniarie, la legge attribuisce al debito per interessi, con la previsione di una disciplina specifica, che si pone come derogatoria rispetto a quella generale in tema di danni nelle obbligazioni pecuniarie, stabilita dall'art. 1224 cod. civile, e che proprio per il suo carattere di specialità deve prevalere su quest'ultima norma. (sulla natura "eccezionale" della norma di cui all'art. 1283 c.c., cfr. *ex multis* anche Cass. N. 14912/2001).
- Se così non fosse, del resto, l'art. 1224 c.c. verrebbe ad assorbire tutto il campo applicativo dell'art. 1283, che resterebbe circoscritto ai casi in cui il debito per interessi è quantificato all'atto della proposizione della domanda. Ma una simile limitazione dell'ambito applicativo del citato art. 1283 cod. civ. non emerge da tale norma e viene anzi a porsi con essa in contrasto, perché trascura la peculiare natura del debito per interessi sopra segnalata ed elude, almeno in parte, la finalità di tutela per la posizione del debitore che la norma ha previsto stabilendo in quali casi e con quali presupposti gli interessi scaduti possono essere produttivi di altri interessi.
- D'altro canto, non sarebbe neppure conforme al principio di ragionevolezza un approdo ermeneutico che, in presenza di obbligazioni di pagamento aventi natura e contenuto identici (interessi), rendesse applicabile al debitore che ha già pagato il debito principale l'art. 1224 cod. civ. ed al debitore totalmente inadempiente, e quindi convenuto per il pagamento del capitale e degli interessi, l'art. 1283 in relazione a questi ultimi.
- Conclusivamente, il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma II cod. civ., ma resta soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura" (per il conseguente corollario per cui gli interessi non perdono la loro natura, ai fini della loro eventuale capitalizzazione, per effetto della loro inclusione nei ratei di ammortamento dei mutui, cfr. *ex multis* Cass. N. 2593/2003).

L'attualità e l'autorità di siffatto precedente ha orientato nello stesso senso la giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. Cass. n. 2439/2002; Cass. N. 2771/2002; Cass. N. 4133/2003).

Orbene, dai predetti chiari e generali principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione, da coordinarsi con gli altri definitivi arresti ermeneutici effettuati dalla Giurisprudenza di Legittimità nella materia bancaria di cui qui si discute e con una debita considerazione della ratio dell'art. 1283 c.c., derivano - ad avviso di questo Giudice - le seguenti obbligate conclusioni:

- L'art. 1283 c.c. norma espressamente dettata dal legislatore per disciplinare il fenomeno dell'anatocismo- è norma imperativa e di natura eccezionale che ammette la capitalizzazione degli interessi soltanto a determinate condizioni, prevedendo che gli interessi scaduti possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale (purchè questa sia in modo specifico rivolta ad ottenere il pagamento degli interessi sugli interessi scaduti, non essendo a ciò sufficiente la domanda dei soli interessi principali: cfr. *ex multis* Cass. N. 22565 in motivazione; Cass. nn. 5271/2002, 15838 e 7407/2001, 8377/2000, 5035/1999Cass. N. 2381/1994; Cass. N. 9311/1990; Cass. N. 4088/1988) o per effetto di una convenzione fra le parti successiva alla scadenza degli stessi, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno un semestre, salvo usi contrari (per le ragioni per cui il codice vigente, con l'art. 1283, mentre ha conservato il requisito della domanda giudiziale ha ridotto, rispetto alla disciplina del codice civile abrogato, l'entità degli interessi scaduti- sui quali si applicano gli interessi anatocistici- a sei mesi, si veda il rilievo risultante dalla relazione sul progetto ministeriale per cui" il valore odierno della moneta consente di ritenere che con l'importo di un semestre di interessi si può costituire una somma rilevante che il creditore potrebbe utilizzare come capitale", rilievo debitamente sottolineato da Cass. N. 9311/1990).

- Ciò- come più volte ribadito dalla stessa Giurisprudenza di Legittimità- onde prevenire fenomeni usurari e consentire al debitore di conoscere i maggiori costi comportati dal suo inadempimento (onere della domanda giudiziale) e comunque di calcolare, al momento della stipula della convenzione, l'esatto ammontare del suo debito. Richiedendo che l'apposita convenzione sia successiva alla scadenza degli interessi, il legislatore mira anche ad evitare che l'accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore deve necessariamente accettare per poter accedere al credito (così Cass. N. 2593/2003; Corte d'Appello Milano, sent. del 28.1.2003).

- Infatti, la disposizione limitativa di cui all'art. 1283 cod. civ. trova la propria ragione nella natura del debito di interessi e nel particolare sfavore con cui il legislatore- nel solco di una tradizione di avversità ad un fenomeno percepito quale forma di esercizio dell'usura - ha inteso considerare la capitalizzazione degli interessi, in coerenza con le altre restrizioni previste per gli interessi superiori a quelli legali (così testualmente Cass. N. 2381/1994).

- Il tenore letterale e la ratio dell'art. 1283 c.c. consentono di ravvisare nella norma in esame un principio di carattere generale, derogabile soltanto dagli usi contrari (configurati come usi normativi) (così Cass. N. 2381/1994 in motivazione).

- Gli usi contrari di cui all'art. 1283 c.c. sono usi normativi, inesistenti nella specifica materia bancaria di cui si tratta.

- In mancanza di usi contrari e delle condizioni imperative alla cui effettiva sussistenza la norma di cui all'art. 1283 c.c. consente l'anatocismo, la clausola anatocistica pattuita (non per effetto di una "convenzione fra le parti successiva alla scadenza degli interessi" ex art. 1283 c.c. ma) in via anticipata e (non in relazione a "interessi dovuti per almeno un semestre ex art. 1283 c.c." ma) prima

della scadenza di qualsivoglia interesse, va dichiarata nulla per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. (cfr. negli stessi termini Corte d'Appello Milano, sent. del 28.1.2003 citata; cfr. Trib. Mantova sentenza 16.1.2004; cfr. App. Torino 21.1.2002).

- Atteso che la contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. involge- ovviamente- l'intero contenuto della clausola (e non solo, quindi, la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione), è la pattuizione in contratto dell'anatocismo ad essere nulla, onde secondo i principi generali, trattasi di contratto *ab origine* privo di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione, trimestrale come annuale come di diversa periodicità.
- Non vi è possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l'anatocismo è consentito dal sistema - con norma eccezionale, imperativa e derogatoria (così Cass. Sez. 1, Sentenza n.10127 del 2005, già citata, in motivazione; cfr. anche le citate Sezioni Unite della Cassazione)- soltanto in presenza di determinate condizioni (quelle di cui all'art. 1283 c.c.), in mancanza delle quali esso rimane giuridicamente non pattuito tra le stesse.
- Ricavare dal sistema- pur in presenza di pattuizione di anatocismo violativa delle condizioni imperative di cui all'art. 1283 c.c.- una capitalizzazione con periodicità più lenta quale quella annuale "rinvenuta" nel "sistema di cui agli artt. 1282/1284/1224 c.c. vorrebbe dire sia derogare alla natura imperativa ed inderogabile di cui all'art. 1283 c.c., norma dettata "ad hoc" per prevedere a quali condizioni l'interesse semplice può diventare interesse composto, sia "frustrare" la citata ratio di tutela del debitore pecuniario ad essa sottesa (per la quale l'art. 1283 c.c. ha dettato le precise condizioni della capitalizzazione), sia "immaginare" un anatocismo generale e "di sistema" ulteriore e "di riserva" (residuale o, per taluni, "equitativo") rispetto all'anatocismo "di cui all'art. 1283 c.c. (così degradato da anatocismo "esclusivo", ossia il solo previsto dal sistema, ad anatocismo speciale rispetto a quello "generale" annuale), sia privare di senso e di funzioni la stessa previsione della disciplina di cui all'art. 1283 c.c., sia ed in definitiva assimilare in toto l'obbligazione di interessi alla "remuneratività" delle comuni obbligazioni pecuniarie pur nella riferita differenza ontologica delle stesse.
- Solo in mancanza della previsione legislativa della norma speciale di cui all'art. 1283 c.c., gli interessi scaduti, in quanto costituenti a loro volta un credito liquido ed esigibile di una somma di danaro avrebbero potuto ritenersi in ogni caso produttivi automaticamente di interessi legali di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282 c.c. (così Cass. N. 9311/1990 in motivazione, la quale ha affrontato per la prima volta la questione del saggio degli interessi anatocistici).
- La disciplina dell'art. 1283 c.c. ha inciso sulla stessa natura degli interessi anatocistici: essi non solo sono previsti dalla legge per ogni specie di interessi e quindi anche per gli interessi moratori (sent. n. 3500/86), ma a loro volta, proprio perché la norma esplica una funzione sostanzialmente protettiva

della sfera giuridica del debitore, essi non sono ammessi in ogni caso, ma soltanto alle due condizioni di cui alla norma citata (così ancora Cass. N. 9311/1990 citata).

- L'unica forma di legittimo collegamento e coordinamento tra l'art. 1283 c.c. ed il successivo art. 1284 c.c. è quella per cui sugli interessi scaduti almeno per un semestre (art. 1283 c.c.) sono dovuti dalla domanda giudiziale gli interessi anatocistici al tasso legale (art. 1284 comma 1 c.c.), a meno che le parti abbiano convenuto per iscritto un saggio di interessi extralegali posteriormente alla loro scadenza (artt. 1224/1284 c.c.) (cfr. Cass. N. 9311/1990): in altri termini, dall'art. 1284 (e dall'art. 1224 c.c.) c.c. si può ricavare soltanto il saggio degli interessi anatocistici, qualora questi siano dovuti ex art. 1283 c.c., non anche una debenza degli stessi pur in mancanza delle condizioni di cui all'art. 1283 c.c..
- Che questo, e questo soltanto, sia il coordinamento tra le due norme trova piena conferma dal raffronto tra l'art. 1283 c.c. ed il corrispondente art. 1232 del codice abrogato
- L'art. 1232 comma 1 c.c. 1865 così statuiva: "Gli interessi scaduti possono produrre altri interessi o nella tassa legale in forza di giudiziale domanda e dal giorno di questa, o nella misura che verrà pattuita in forza di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi".
- L'art. 1283 c.c. vigente è così concepito: "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".
- La Cassazione al riguardo ha già osservato (cfr. Cass. N. 9311/1990 citata) come la ragione per la quale il codice vigente non ha riprodotto letteralmente la locuzione "interessi al tasso legale" del codice abrogato non risiede in una esigenza di innovazione della disciplina anteriore, ma nella circostanza che mentre l'art. 1232 aveva distinto gli interessi anatocistici in interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale o nella misura pattuita con convenzione posteriore alla loro scadenza, il nuovo testo, nel riprodurre sostanzialmente la precedente disciplina (con la sola riduzione da un anno, di cui al 3 comma dell'art. 1232 a sei mesi degli interessi scaduti), non ha più fatto riferimento al tasso degli interessi, ritenendo che questi trovassero la loro disciplina nel successivo art. 1284.
- L'art. 1283, in realtà, nella nuova formulazione, sintetizzando il concetto già espresso dal corrispondente art. 1232, lungi dal voler modificare il tasso degli interessi anatocistici, l'ha del tutto confermato secondo la disciplina anteriore. La norma, con la nuova formulazione non poteva più fare riferimento agli interessi anatocistici come interessi al tasso legale sugli interessi scaduti perché nel contesto dello stesso periodo ha fatto anche riferimento agli interessi anatocistici convenzionali per i quali non è estensibile il tasso degli interessi legali che può valere soltanto per gli interessi anatocistici legali (cfr. Cass. N. 9311/1990 citata).
- Ne deriva quindi ed in definitiva, che in mancanza, come nella specie, di una valida pattuizione anatocistica, nessuna capitalizzazione, né annuale, né semestrale, né di altra periodicità degli interessi e delle altre remunerazioni del conto può essere riconosciuta, né alla BANCA né al cliente.

In sintesi:

- Il debito per interessi (si tratti di interessi compensativi, corrispettivi o moratori ed anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonche' al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma II, cod. civ., ma resta soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura" (Cass. Sezioni Unite della sentenza n. 9653 del 17.7.2001; cfr. Cass n. 2439/2002; Cass. N. 2771/2002; Cass. N. 4133/2003).

Sulla Commissione di Massimo Scoperto, sulle valute e sulle spese:

I saldi dei rapporti bancari di cui è causa devono essere depurati altresì dai costi della Commissione di Massimo Scoperto applicata dalla BANCA (cfr. i relativi estratti conto) in quanto:

- La commissione di massimo scoperto rappresenta- com'è noto- un elemento retributivo per la banca, aggiuntivo agli interessi praticati, che non ha fonte legale e quindi richiede la necessità di specifica pattuizione.
- Infatti la CMS è un costo, legittimamente concordabile nell'ambito della autonomia privata delle parti, connesso all'elargizione da parte della BANCA ed alla disponibilità da parte del correntista del credito bancario oggetto del fido, essendo oggetto di discussione, innanzi alla stessa giurisprudenza di legittimità, soltanto se tale commissione sia un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato - che solitamente è trimestrale - e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi passivi - ovvero se essa abbia una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo - ed è questa la tesi da ritenere preferibile anche alla luce della circolare della Banca d'Italia del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, ed allora dovrebbe esser conteggiata alla chiusura definitiva del conto (cfr. in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11772 del 06/08/2002, la quale ha poi correttamente puntualizzato che nell'un caso e nell'altro non è comunque dovuta la capitalizzazione trimestrale perché, se la natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli interessi passivi, le clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 154/1992, sono nulle secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, come prima ampiamente sottolineato; se invece è un corrispettivo autonomo dagli interessi, non è ad esso estensibile la disciplina dell'anatocismo, prevista dall'art. 1283 cod. civ. espressamente per gli interessi scaduti).

- Nei contratti bancari di cui è causa, tuttavia, manca totalmente qualsivoglia pattuizione sia della debenza sia della misura o della modalità di calcolo della commissione di massimo scoperto (cfr. la documentazione negoziale in atti; cfr. la CTU).
- Né consegue la mancanza di qualsivoglia valido titolo negoziale per pretendere siffatto “costo del credito”, pur conteggiato dalla Banca (evidentemente in misura arbitrariamente ed unilateralmente scelta di volta in volta ed a completa discrezione), nei rapporti bancari in esame.

Deve per contro ritenersi da un lato assolutamente generica e come tale processualmente irrilevante, dall'altro infondata in diritto, la ulteriore doglianza attorea (questa volta non negoziale bensì contabile) circa una asserita (ma immotivata) illegittimità della “prassi delle valute” applicate dalla BANCA in quanto:

- Si premette in generale che le risultanze dell'estratto di conto corrente hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere (cfr. Cass. N. 18578/2004; Cass. Sez. I, sent. n. 12169 del 15-09-2000; Cass. Sez. I, sent. n. 14849 del 16-11-2000; per il principio generale in tema di onere della prova per cui la parte ha l'onere di prendere posizione precisa sui fatti adottati dalla controparte, non potendo limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dalla seconda alla quantificazione del diritto, cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003).
- Infatti, ove le parti abbiano adottato un regime continuativo di contabilizzazione di complessi rapporti di dare e avere, la allegazione in giudizio dei relativi estratti conto, pur non esauendo l'onere probatorio di chi si afferma creditore, tuttavia esprime la precisazione in forma contabile dettagliata delle asserzioni ed ammissioni di tale soggetto, dando modo all'altra parte di formulare, a sua volta, le proprie contestazioni, ammissioni e allegazioni in ordine alle poste del conto, con la conseguenza che l'onere probatorio del creditore risulterà limitato a quelle poste che saranno specificamente contestate (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3967 del 01/04/1992; Cass. Sez. I, Sentenza n. 716 del 06/02/1986; Cass. Sez. I, Sentenza n. 9008 del 06/07/2000).
- A tal fine è irrilevante che l'estratto conto non sia già stato reso noto stragiudizialmente al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce trasmissione ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando pertanto il correntista delle specifiche contestazioni per poter superare l'efficacia probatoria della produzione (cfr. da ultimo Cass. N. 18578 del 15.9.2004).
- Nel caso di specie, gli attori hanno prodotto gli estratti conto del rapporto e si sono limitati a denunciare l'illegittimità (ma senza motivarla in alcun modo: cfr. l'atto di citazione) delle “prassi delle valute”, senza tuttavia fornire indicazione alcuna di quali specifiche poste- tra quelle annotate negli estratto conto da loro stessi prodotti in giudizio fossero inficiate da siffatto asserito illegittimo (ma non meglio specificato) conteggio (cfr. l'atto di citazione e le ulteriori deduzioni attoree).
- Né la CTU avrebbe potuto legittimamente supplire alla deficienza delle allegazioni o offerte di prove eseguite al riguardo dagli attori, attraverso una ricerca di presunte antergazioni e postergazioni: è

noto infatti che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata (cfr. *ex multis* Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1132 del 02/02/2000); onde il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso- come nella specie- a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3343 del 07/03/2001; cfr. da ultimo Cass. N. 212/2006).

- Peraltro il richiamo al riguardo alla asserita violazione del TUB non sarebbe pertinente per il rapporto bancario di cui è causa, posto che le disposizioni dell'art. 120 del medesimo ("Decorrenza della valute e modalità di calcolo degli interessi") non sono applicabili *ratione temporis* ad esso, in ragione della esplicita opzione di non retroattività di cui all'art. 161, comma VI, del TUB in questione ("I contratti già conclusi ed i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori").

Quanto detto vale anche per le spese del rapporto bancario di volta in volta addebitate, in quanto:

- Nessuna specifica doglianza è stata spiegata dall'attore in citazione circa eventuali illegittimità nel conteggio delle spese (cfr. l'atto di citazione);
- Anche in tal caso la pretesa attorea di eseguire a mezzo CTU la espunzione dal saldo del conto, tra l'altro, anche "delle spese non documentate" avrebbe legittimato il conferimento all'ausiliario del CTU di un incarico di (inammissibile) supplenza della deficienza delle allegazioni o offerte di prove eseguite al riguardo dagli attori.

Usura:

Infine, il fatto che i contratti bancari in questione siano stati stipulati in data anteriore alla prima rilevazione trimestrale ministeriale (D.M. 22.3.1997) dei cd. tassi-soglia di cui alla Legge n. 108/96, esclude che per esso possa (legittimamente) porsi un problema di usura, peraltro sollevato dalla opponente in modo anche sul punto assolutamente apodittico ed "esplorativo"; la usuriarietà in parola, infatti, potrebbe essere quindi soltanto "sopravvenuta" rispetto al momento della pattuizione e, in quanto tale, sarebbe irrilevante ex la Legge n. 24/01-art. 1815 comma II c.c (cfr. Corte Cost. n. 29/2002; cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13868 del 24/09/2002; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17813 del 13/12/2002; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4380 del 25/03/2003).

Né un problema di usura potrebbe porsi per la parte del rapporto sviluppatasi in data successiva alla citata prima rilevazione trimestrale e con riferimento ai (nuovi) tassi di volta in volta unilateralmente quantificati, variati e pretesi dalla Banca in modo peggiorativo per il cliente.

Infatti è opinione di questo Giudice che ai fini del calcolo del "Tasso Effettivo Globale" di cui alla Legge n. 108/96, si debbano computare tutte le remunerazioni di cui all'art. 2, comma I, della Legge n. 108/96

collegate all'erogazione del credito e che siano state "pattuite" nel contratto, ancorché in forma invalida sotto altro titolo, e prima di effettuare sul rapporto ogni altra depurazione dei costi derivante da altre eventuali forme di invalidità negoziali mentre dal medesimo computo vanno esclusi gli addebiti unilateralmente eseguiti dalla Banca al di fuori dei patti contrattuali (nella specie, gli interessi, le commissioni, le condizioni economiche del rapporto unilateralmente "variate" dalla Banca in mancanza ^{del valido potere} ~~della prova della necessaria comunicazione al correntista~~) e che- come tali- costituiscono (processualmente) l'oggetto di una unilaterale pretesa della Banca, indebita ex art. 2033 c.c., e non anche di una convenzione potenzialmente usuraria da esaminare ex L. n. 108/96.

Infatti, posto che- nella specie- si tratta di remunerazioni del credito da considerarsi effettuate (*rectius*, variate) dalla BANCA unilateralmente ed "al di fuori" del contratto (in ragione sia della nullità ex art. 1284 c.c. del tasso di interesse pattuito ab origine nei contratti, sia della mancanza di un potere legale e contrattuale della BANCA di procedere alla modifica unilaterale delle condizioni del negozio: cfr. la documentazione contrattuale in atti; cfr. quanto già specificato nella ordinanza istruttoria di formulazione dei quesiti al CTU contabile) dette remunerazioni peggiorative, comunque conteggiate e pretese dalla Banca nel corso del rapporto, non possono considerarsi quali "costi del credito pattuiti nel contratto", ma- in quanto operate dalla BANCA al di fuori del corretto potere negoziale- devono qualificarsi come pretese unilaterali illegittime conteggiate dalla Banca senza titolo (senza patto); esse- di conseguenza- costituiscono l'oggetto di un indebito ex art. 2033 c.c. operato dalla BANCA senza titolo (indebito già "risolto" con le depurazioni contabili di cui alle esperite CTU) ma non anche e contemporaneamente oggetto di un "patto" potenzialmente usurario da esaminare ex Legge n. 108/96, per la quale ha rilievo - civilisticamente- esclusivamente il "pactum sceleris" e non già la mera pretesa usuraria; trattasi- lo si ripete- di remunerazioni mai diventate "oggetto" del contratto (e proprio per questo da escludersi dal saldo debitore del cliente) ma semplicemente pretese e conteggiate, in via unilaterale ed indebita ex art. 2033 c.c., dalla Banca "al di fuori" del contratto medesimo (per il principio per cui discende dalla disciplina imperativa in materia di validità del contratto la sanzione della nullità di una previsione contrattuale che autorizzi [al di fuori dei casi di legge: cfr. l'art. 118 TUB] la modificabilità unilaterale e discrezionale del corrispettivo di una prestazione da parte di uno dei contraenti, trattandosi di previsione che non soddisfa il requisito della determinatezza/determinabilità dell'oggetto del contratto ex artt. 1346 e 1418 c.c., cfr. testualmente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5281 del 12/04/2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6723 del 19/07/1994; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 339 del 28/01/1975 N. 728 del 1972).

Al riguardo, è appena il caso di notare che la conferma del fatto che ai sensi della legge sull'usura rilevi- sul piano civilistico- l' "accordo" usurario e non anche la "pretesa unilaterale" usuraria attuata al di fuori di qualsivoglia "convenzione usuraria", si rinviene sia nella lettera dell'art. 1815, comma II, c.c. (il quale fa esplicito riferimento alla convenzione usuraria: "*Se sono convenuti interessi usurari*"), sia nella lettera della legge n. 24 del 2001 di interpretazione autentica della legge n. 108/96 (la quale fa espresso riferimento alla necessità dell'esistenza di una promessa ovvero una convenzione usuraria, entrambi "ontologicamente" presupponenti un incontro di volontà negoziale: "*Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29.12.2000 n. 394 [...] si*

intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”), sia nella lettera del novellato art. 644 c.p. (che individua la condotta del reato [consumato] di usura in comportamenti (il “farsi dare o promettere, come corrispettivo di una prestazione in denaro [...] interessi o altri vantaggi usurari” ovvero il “farsi dare o promettere, per procurare a taluno una somma di denaro, un compenso usurario per la mediazione”) costituenti- con evidenza- l’effetto di una “negoziazione” usuraria) sia e non da ultimo nella necessità sistematica di (continuare a) poter distinguere penalisticamente tra il reato di usura consumata (che presuppone la formazione dell’accordo usurario nelle forme appena descritte, il solo a ledere- secondo lo spirito della legge- l’oggettività giuridica della fattispecie penale) e reato di usura (meramente) tentata ex art. 56/644 c.p. (che –invece- presuppone una unilaterale proposta ovvero pretesa usuraria la quale- non sfociando nell’accordo.

In sintesi:

- Ai fini del calcolo del "tasso effettivo globale" di cui alla l. n. 108 del 1996, si devono computare tutte le remunerazioni di cui all'art. 2 comma 1 l. n. 108 del 1996 collegate all'erogazione del credito e che siano state "pattuite" nel contratto, ancorché in forma invalida sotto altro titolo, e prima di effettuare sul rapporto ogni altra depurazione dei costi derivante da altre eventuali forme di invalidità negoziali (nella specie, dall'anatocismo trimestrale passivo pattuito in violazione dell'art. 1283 c.c.), mentre dal medesimo computo vanno esclusi gli addebiti unilateralmente eseguiti dalla Banca al di fuori dei patti contrattuali (nella specie, le variazioni sfavorevoli dei tassi di interesse passivo operate dalla banca pur in mancanza, nel contratto, di una pattuizione di "ius variandi") e che - come tali - costituiscono l'oggetto di una unilaterale pretesa della banca, indebita ex art. 2033 c.c., e non anche di una convenzione potenzialmente usuraria da esaminare ex l. n. 108 del 1996.

Sulla ripetibilità delle somme illegittimamente addebitate al correntista:

Nessun adempimento spontaneo di un’obbligazione naturale (con conseguente irripetibilità di quanto pagato) può infine (ed ovviamente) rinvenirsi nel comportamento del correntista che abbia versato somme maggiori in pagamento di anatocismi vietati ovvero di interessi uso piazza invalidi come pattuiti in contratto, quindi in adempimento di un’obbligazione giuridica, ancorché in forma invalida e non già di un mero dovere morale o sociale (cfr. anche Trib. Mantova sent. del 21.1.2005 per il quale, correttamente, “non può condividersi l’assunto per cui il pagamento degli interessi con capitalizzazione trimestrale costituirebbe adempimento di una obbligazione naturale e come tale non ripetibile: difetta infatti la spontaneità richiesta dall’art. 2034 c.c., essendo notorio che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi veniva imposta a tutti i clienti dall’intero sistema bancario in conformità delle direttive impartite dall’associazione di categoria e senza possibilità di una negoziazione individuale”).

Sulla rideterminazione del saldo dei rapporti bancari controversi:

In ossequio ai superiori principi di diritto sopra menzionati, la esperita CTU contabile (depositata il 20.6.2006 ed alla quale integralmente si rinvia) applicando ai rapporti di cui è causa le depurazioni contabili ad essi conseguenti (depurazioni da cui peraltro- vista la mancanza di alcuni estratti conto-sono dovuti rimanere necessariamente estranei alcuni periodi di rapporto: cfr. al riguardo quanto già ampiamente osservato nella ordinanza istruttoria di determinazione dei quesiti cui quivi integralmente si rinvia; cfr. la relazione di CTU) ha quindi determinato- con metodo analitico, circostanziato ed immune da vizi di ordine logico- un credito di ripetizione in favore del correntista ed alla data del 31.3.2004 pari ad €. 127.218,66 (cfr. le pag. 11 e 12 della relazione e l'allegato E.).

La correntista ha quindi diritto di ricevere dalla BANCA, per le causali e per i titoli di cui in motivazione, la predetta somma di €. 127.218,66 oltre interessi legali di mora dalla notifica della domanda giudiziale alla controparte (ex art. 2033, comma II, c.c., non essendo stata né allegata né provata la mala fede della BANCA nell'attribuzione di siffatti indebiti) al saldo effettivo.

Sulla infondatezza della domanda degli attori di risarcimento dei danni:

Trattasi di domanda infondata per difetto di allegazione e di prova degli elementi costitutivi della medesima in quanto ed in sintesi gli attori:

- Si sono limitati a domandare “il risarcimento di tutti i danni subiti dalla società attrice per non avere potuto disporre di maggiori risorse finanziarie da approfondire nell'esercizio della propria attività imprenditoriale”.
- Non hanno fornito alcuna allegazione (indicazione) né dell'uso che la correntista avrebbe fatto di dette somme nell'ambito della propria attività d'impresa, né della redditività dell'uso medesimo.
- Non hanno di conseguenza fornito alcuna prova dell'esistenza (*an*) e della misura (*quantum*) di un pregiudizio patrimoniale per la società ultroneo rispetto a quello quivi “coperto” dalla ripetizione delle somme (con gli interessi) indebitamente conteggiate dalla BANCA.
- Hanno illegittimamente invocato- ad integrazione di siffatto difetto assoluto di allegazione e di prova- CTU contabile che è stata tuttavia reputata inammissibile posto che- come già ampiamente sottolineato- il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso- come nella specie- a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3343 del 07/03/2001; cfr. da ultimo Cass. N. 212/2006).

Sulle spese processuali:

Le spese, ivi comprese quelle della CTU, seguono la soccombenza della convenuta e e si liquidano in dispositivo secondo la misura da quantificarsi - quanto agli onorari- in rapporto al valore della causa come individuato “dalla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” (ex art. 9 T.F.).

il Tribunale di Pescara, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N. 2253/2004, promosso con atto di citazione del 22.4.2004 da F.LLI [REDACTED] di [REDACTED] S., con sede in Montesilvano (Pe) [REDACTED] in persona dell'Amministratore Unico [REDACTED], nonché da [REDACTED], nei confronti della [REDACTED] S.P.A.- con sede legale in [REDACTED], ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:

DICHIARA

L'illegittimità, per le causali e nei limiti di cui in motivazione, degli addebiti effettuati dalla convenuta sui rapporti di conto corrente di cui è causa ed a danno della correntista, in punto di anatocismo, di interessi passivi ultralegali e di Commissione di Massimo Scoperto.

Per l'effetto

CONDANNA

La parte convenuta al pagamento, per le causali ed i titoli di cui in motivazione, in favore della attrice società correntista, della somma di €. 127.218,66 oltre interessi legali di mora dal perfezionamento della notifica della domanda giudiziale attorea alla convenuta sino al saldo effettivo.

RIGETTA

Ogni altra domanda, eccezione e domanda riconvenzionale.

CONDANNA

Parte convenuta al rimborso in favore degli attori delle spese processuali che liquida in complessivi € 6.922,00 di cui € 1.922,00 per diritti, € 4.500,00 per onorari di avvocato, € 500,00 per spese, oltre accessori ex T.F., I.V.A. e C.P.A come per legge.

PONE

Le spese della CTU a carico definitivo della convenuta, con conseguente diritto delle controparti che eventualmente ne abbiano anticipato gli importi di averne dalla prima l'integrale restituzione.

Pescara, 9.11.2006.

Depositato in Cancelleria
oggi 9/11/2006

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

Il Giudice
Dott. Gianluca Falco

[Handwritten signature]